

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4610-A

## **RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CORRAO)

Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 2000

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro della giustizia**

**col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
e del commercio con l'estero**

**e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2000

---

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
Disegno di legge. . . . .	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato generale di amicizia e di collaborazione sottoscritto lo scorso anno riprende e aggiorna il quadro delle relazioni bilaterali definito nel precedente trattato del 1987. In considerazione dei rapporti privilegiati esistenti tra Italia e Argentina, si prevede l'armonizzazione delle rispettive posizioni nelle organizzazioni internazionali, nell'ambito di un intenso dialogo politico, che viene istituzionalizzato con un meccanismo di consultazione previsto in uno dei due protocolli.

Specifiche disposizioni promuovono poi lo scambio di tecnologie e di *know-how* - soprattutto a vantaggio delle piccole e medie imprese - e favoriscono gli insediamenti industriali in condizioni di reciprocità. Ci sono

poi disposizioni di carattere generale sulla cooperazione culturale, che è oggetto di uno specifico accordo, anch'esso in corso di esame da parte del Senato.

La Commisone ha attirato l'attenzione del Governo sull'esigenza di aumentare le scarse risorse destinate ai connazionali indigenti - molti dei quali vivono proprio in Argentina - ma tale questione va ovviamente affrontata in via generale ed è opportuno che se ne tenga conto nella predisposizione del bilancio.

In conclusione, si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

CORRAO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

13 giugno 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, un parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

13 giugno 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per tanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Trattato.

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 148 milioni

ad anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede, per l'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



